
### Fase operativa – metodi di consolidamento

### Lezioni di Economia Aziendale C.so Avanzato

Prof. Fabio Caputo

Centralità del concetto di controllo (art. 2359 cc)



- OIC 20 «Titoli di debito»
- OIC 21 «Partecipazioni»
- OIC 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto»
- D. Lgs. 127/91 ss.mm.ii.

## Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato permette di determinare:

- Il capitale di gruppo: condizioni patrimoniali di gruppo suddiviso in capitale netto di gruppo e capitale netto delle minoranze
- Il reddito di gruppo: risultato economico prodotto dalla gestione complessiva del gruppo, realizzata con terze economie, anch'esso suddiviso in quote della capogruppo e quote delle minoranze

## Il bilancio consolidato

- Tecnicamente viene definito di secondo livello in quanto non è ottenuto attraverso un sistema di contabilità ad hoc
- Nasce da un processo di aggregazione dei singoli bilanci delle unità del gruppo al quale segue una ricomposizione logica dei relativi valori finalizzata a dare evidenza alla sola sostanza economica unitaria del gruppo
- È un documento pubblico, al quale, tuttavia, non conseguono effetti giuridici

# L'ambivalenza del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato consente di fornire due tipologie di informazione

INTERNA	ESTERNA
	Integra le informazioni fornite dai singoli bilanci delle controllate e della controllante
	Dati utili a tutti quei soggetti terzi all'aggregato che intendono reperire informazioni sul gruppo unitariamente inteso, altrimenti non ricavabili

# I destinatari del bilancio consolidato

- Gli azionisti della capogruppo e delle altre società del gruppo, per verificare il ritorno dell'investimento effettuato
- Il management della capogruppo e delle altre società del gruppo, per controllare l'andamento della gestione
- I prestatori di lavoro, per raccogliere informazioni utili ai fini delle negoziazioni sindacali
- I terzi finanziatori, per apprezzare la situazione patrimoniale e finanziaria della società affidata

## La composizione del bilancio consolidato

I principi di redazione del bilancio consolidato prevedono che:

- 1. Esso sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del gruppo
- 2. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta il bilancio deve fornire informazioni preventive necessarie allo scopo
- 3. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata
- 4. Le modalità di redazione dello SP e del CE consolidati, la struttura e il contenuto dei medesimi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro se non in casi eccezionali

# Le imprese obbligate: art. 25 D. Lgs. 127/91

- 1. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilita' limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.
- 2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata. (VII Direttiva, articoli 1 e 4).

# Casi di esonero: art. 27 D. Lgs. 127/91

- 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  - a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  - b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
- 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate e' un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ((ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo)).
- 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
- 3-bis. **Non sono altresi' soggette** all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono **irrilevanti** ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonche' le imprese che controllano solo imprese che **possono essere escluse dal consolidamento** ai sensi dell'articolo 28.

# Casi di esonero: art. 27 D. Lgs. 127/91

- 4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformita' ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
- 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare la denominazione e la sede della societa' controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata. (13) (VII Direttiva, articoli 6, 7, 8, 9 e 11).

# Casi di esclusione: art. 28 D. Lgs. 127/91

Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
- b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
- c) non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

## Teorie di consolidamento

### Teoria dell' entità >> consolidamento integrale

Il gruppo è una unica entità economica sovraordinata rispetto alle imprese del gruppo.

Il gruppo viene considerato un' unica impresa e pertanto il bilancio consolidato rappresenta i risultati integrali del gruppo senza alcuna distinzione tra interessenze di maggioranza e interessenze di minoranza.

## Teorie di consolidamento

### Teoria della proprietà >> consolidamento proporzionale

Il gruppo è formato dalle sole società nelle quali la capogruppo detiene partecipazioni di controllo.

Il bilancio consolidato è considerato una estensione del bilancio della capogruppo, al quale si consolidano i valori delle società controllate ma solo in proporzione alla quota di partecipazione detenuta

## Teorie di consolidamento

### Teoria della capogruppo >> consolidamento integrale

E' una teoria che media le due precedenti, nel senso che il bilancio consolidato è ottenuto integrando totalmente i bilanci delle società consolidate (come nella teoria dell'entità), ma se ne discosta in quanto vengono evidenziati i risultati economici e il capitale netto di pertinenza dei soci di minoranza.

E' la concezione accolta dal legislatore nella costruzione del bilancio consolidato.

	Entità	Proprietà	Capogruppo
Metodo di consolidamento	Integrale	Proporzionale	Integrale
Rappresentazione del Reddito e del capitale netto della minoranza	NO	NO	SI

# Problematiche di maggiore rilievo

- Definizione dell'area di consolidamento
- Uniformazione dei bilanci (formale/sostanziale)


Alla luce di quanto disposto dai principi internazionali, è possibile individuare tre scenari diversi:


- 1. i principi contabili adottati per il consolidato sono gli stessi cui fanno riferimento sia la capogruppo che le controllate;
- 2. i principi contabili adottati per il consolidato sono i medesimi della capogruppo, ma non coincidono con quelli delle altre unità produttive del gruppo (necessità di omogeneizzazione);
- 3. i principi adottati per il consolidato non coincidono con quelli della capogruppo, bensì con quelli delle controllate (necessità di omogeneizzazione)

# Le fasi operative del consolidamento

- 1) Aggregazione dei valori di bilancio delle singole imprese con quelli della capogruppo (consolidamento integrale)
- 2) Rettifiche:
- Eliminazione della voce "partecipazione" e contestuale eliminazione della corrispondente frazione di patrimonio netto delle partecipate;
- Determinazione e rappresentazione delle differenze tra il valore della
- partecipazione e la corrispondente frazione di netto delle controllate;
- Eliminazione operazioni infragruppo;
- Rappresentazione della quota di capitale netto e di reddito di pertinenza delle minoranze

## Eliminazione della voce "PARTECIPAZIONI" c/ eliminazione della frazione di P.N. delle controllate





### Differenza Positiva

Valore Partecipazione

>

Frazione capitale netto contabile partecipata

### **Differenza Negativa**

Valore Partecipazione

<

Frazione capitale netto contabile partecipata

### Differenza Positiva

Valore Partecipazione

>

Frazione capitale netto contabile partecipata







- a) Maggiore valore corrente delle attività della controllata.
- Si consolidano le voci al valore corrente
- b) In caso di ulteriore residuo occorre rilevare un avviamento positivo alla controllata.
- La differenza è inclusa nelle attività del consolidato >> Differenza di consolidamento (immobilizzazioni immateriali) –

Per D.Lgs. 139/15 obbligatoriamente come avviamento  c) Errore di valutazione,
 cattivo affare. La differenza
 è registrata come perdita di conto economico

### Fase operativa – consolidamento

### **Differenza Negativa**

Valore Partecipazione

<

Frazione capitale netto contabile partecipata



 a) Riscontro di avviamento negativo della controllata.
 La differenza è inclusa nelle passività del consolidato >> Fondo consolidamento rischi e oneri futuri



b) Buon affare, acquisto a prezzo vantaggioso.

La differenza è registrata nel netto del consolidato alla voce "Riserva consolidamento di patrimonio netto".

### Differenza tra normativa civilistica e prassi contabile

P.C. 17 del CNDC >>> la determinazione della differenza tra il costo d'acquisto della partecipazione e la corrispondente frazione di netto deve avvenire all'epoca dell'acquisto

Art. 33 D.Lgs 127/91 >>> la determinazione della differenza deve effettuarsi alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidato (quindi al termine del periodo amministrativo)

Il bilancio consolidato riflette solo le operazioni concluse con terze economie.

Le operazioni infragruppo influenzano l'entità del reddito e del capitale delle singole aziende, ma non le stesse grandezze riferite al gruppo nella sua unitarietà, quindi devono eliminarsi.

Operazioni infragruppo:

- -Cessione di beni materiali e immateriali;
- -Prestazioni di servizi;
- -Concessioni di finanziamenti.

Laddove la capogruppo non detiene la totalità delle partecipazioni, il bilancio consolidato deve rappresentare, in voci distinte, l'entità del capitale netto e la quota del risultato economico di pertinenza delle minoranze secondo la teoria della capogruppo.

Esempi di consolidamento rappresentazione delle differenze tra costo della partecipazione e frazione di capitale netto

#### Consolidamento dei valori senza differenza

L' impresa A acquisisce la partecipazione totalitaria della società B al costo originario 3.000.

Il capitale netto di B è composto da 2.500 di capitale sociale e da 500 di riserve.

Il consolidamento avviene in data 31/12/200n, epoca dell' acquisto della partecipazione.

Stato Patrimoniale					ifiche	
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente	2000	1000	3000			3000
Partecipazioni	3000	-	3000		3000	-
Immobilizzazioni	10000	7000	17000			17000
Avviamento						
Totale	15000	8000	23000			20000
Passività	9000	5000	14000			14000
F.do consolid. Rischi e oneri						
Capitale	5000	2500	7500	2500		5000
Riserva	1000	500	1500	500		1000
Riserva di consolidamento						
Capitale e riserve di terzi						
Totale	15000	8000	23000			20000

Consolidamento dei valori con differenza positiva imputata ai valori correnti L' impresa A acquisisce la partecipazione totalitaria della società B al costo originario di 3.000. Il capitale netto di B è compostoda 1.500 di capitale sociale e da 500 di riserve.
Il consolidamento avviene in data 31/12/200n, epoca dell' acquisto della partecipazione.
La differenza è assegnata al maggior valore corrente delle rimanenze per 200 e delle immobilizzazioni di B per 800.

Stato Patrimoniale					ifiche	
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente	2000	500	2500	200		2700
Partecipazioni	3000	-	3000		3000	-
Immobilizzazioni	10000	6000	16000	800		16800
Avviamento						
Totale	15000	6500	21500			19500
Passività	9000	4500	13500			13500
F.do consolid. Rischi e oneri						
Capitale	5000	1500	6500	1500		5000
Riserva	1000	500	1500	500		1000
Riserva di consolidamento						
Capitale e riserve di terzi						
Totale	15000	6500	21500			19500

#### Consolidamento dei valori con differenza positiva imputata ai valori correnti e avviamento

L' impresa A acquisisce la partecipazione totalitaria della società B al costo originario di 3.000. Il capitale netto di B è composto da 1.500 di capitale sociale e da 500 di riserve.

Il Consolidamento avviene in data 31/12/200n, epoca dell' acquisto della partecipazione.

La differenza è assegnata al maggior valore corrente delle immobilizzazioni di B per 500 e ad avviamento per i restanti 500.

Stato Patr	Rettifiche					
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente	2000	500	2500			2500
Partecipazioni	3000	-	3000		3000	-
Immobilizzazioni	10000	6000	16000	500		16500
Avviamento				500		500
Totale	15000	6500	21500			19500
Passività	9000	4500	13500			13500
F.do consolid. Rischi e oneri						
Capitale	5000	1500	6500	1500		5000
Riserva	1000	500	1500	500		1000
Riserva di consolidamento						
Capitale e riserve di terzi						
Totale	15000	6500	21500			19500

#### Consolidamento dei valori con differenza negativa imputata a riserva di consolidamento

L' impresa A acquisisce la partecipazione totalitaria della società B al costo originario di 3.000.

Il capitale netto di B è composto da 3.000 di capitale sociale e da 1.000 di riserve.

Il Consolidamento avviene in data 31/12/200n, epoca dell' acquisto della partecipazione.

La differenza (1000) è assegnata a riserva di consolidamento perché originata da buon affare.

Stato Patrimoniale					ifiche	
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente	2000	2000	4000			4000
Partecipazioni	3000	-	3000		3000	-
Immobilizzazioni	10000	8000	18000			18000
Avviamento						
Totale	15000	10000	25000			22000
Passività	9000	6000	15000			15000
F.do consolid. Rischi e oneri						
Capitale	5000	3000	8000	3000		5000
Riserva	1000	1000	2000	1000		1000
Riserva di consolidamento					1000	1000
Capitale e riserve di terzi						
Totale	15000	10000	25000			22000

#### Consolidamento dei valori con differenza negativa imputata a fondo rischi e oneri

L' impresa A acquisisce la partecipazione totalitaria della società B al costo originario di 3.000.

Il capitale netto di B è composto da 3.000 di capitale sociale e da 1.000 di riserve.

Il Consolidamento avviene in data 31/12/200n, epoca dell' acquisto della partecipazione.

La differenza (1000) è assegnata a fondo rischi e oneri perché originata da previsioni di perdite future.

Stato Patrimoniale					ifiche	
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente	2000	2000	4000			4000
Partecipazioni	3000	-	3000		3000	-
Immobilizzazioni	10000	8000	18000			18000
Avviamento						
Totale	15000	10000	25000			22000
Passività	9000	6000	15000			15000
F.do consolid. Rischi e oneri					1000	1000
Capitale	5000	3000	8000	3000		5000
Riserva	1000	1000	2000	1000		1000
Riserva di consolidamento						
Capitale e riserve di terzi						
Totale	15000	10000	25000			22000

# Esempi di consolidamento rappresentazione degli interessi delle minoranze

#### Consolidamento dei valori senza differenza e interessi di minoranza

L' impresa A acquisisce una partecipazione pari all' 80% del capitale netto di B al costo originario di 8.000. Il capitale netto di B è composto da 8.000 di capitale sociale e da 2.000 di riserve.

Il Consolidamento avviene in data 31/12/200n, epoca dell' acquisto della partecipazione.

Stato Patr	Rettifiche					
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente	12000	5000	17000			17000
Partecipazioni	8000	-	8000		8000	-
Immobilizzazioni	30000	15000	45000			45000
Avviamento						
Totale	50000	20000	70000			62000
Passività	30000	10000	40000			40000
F.do consolid. Rischi e oneri						
Capitale	15000	8000	23000	6400 1600		15000
Riserva	5000	2000	7000	1600 400		5000
Riserva di consolidamento						
Capitale e riserve di terzi					2000	2000
Totale	50000	20000	70000			62000

#### Consolidamento dei valori con differenza positiva e interessi di minoranza

L' impresa A acquisisce una partecipazione pari all' 80% del capitale netto di B al costo originario di 9.000. Il capitale netto di B è composto da 8.000 di capitale sociale e da 2.000 di riserve.

Il Consolidamento avviene in data 31/12/200n, epoca dell' acquisto della partecipazione. La differenza positiva è imputata al 50% alle immobiliz. e al 50% a differenza di consolidamento.

Stato Patr	Rett	ifiche				
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente	11000	5000	16000			16000
Partecipazioni	9000	-	9000		9000	-
Immobilizzazioni	30000	15000	45000	500		45500
Avviamento				500		500
Totale	50000	20000	70000			62000
Passività	30000	10000	40000			40000
F.do consolid. Rischi e oneri						
Capitale	15000	8000	23000	6400 1600		15000
Riserva	5000	2000	7000	1600 400		5000
Riserva di consolidamento						
Capitale e riserve di terzi					2000	2000
Totale	50000	20000	70000			62000

## Esempi di consolidamento eliminazione delle operazioni infragruppo

#### Consolidamento dei valori senza differenza con operazioni infragruppo

L'impresa A acquisisce la partecipazione totalitaria della società B al costo originario di 5.000. Il capitale netto di B è composto da 4.000 di capitale sociale e da 1.000 di riserve.

Nel corso dell' esercizio, A ha venduto merci a B per 1000 con regolamento in parte dilazionato; al termine dell' esercizio residua ancora un credito di A per 500.

Stato Patrim	Rettifiche					
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Attivo corrente (compresi crediti v/controllate di A per 500)	20500	5500	26000		500	25500
Partecipazioni	5000	-	5000		5000	-
Immobilizzazioni	40000	10000	50000			50000
Avviamento						
Totale	65500	15500	81000			75500
Passività (compresi debiti v/controllante di B)	40000	10500	50500	500		50000
F.do consolid. Rischi e oneri						
Capitale	20000	4000	24000	4000		20000
Riserva	5500	1000	6500	1000		5500
Riserva di consolidamento						
Totale	65500	15500	81000			75500

#### Consolidamento dei valori senza differenza con operazioni infragruppo

L' impresa A acquisisce la partecipazione totalitaria della società B al costo originario di 5.000. Il capitale netto di B è composto da 4.000 di capitale sociale e da 1.000 di riserve.

Nel corso dell' esercizio, A ha venduto merci a B per 1000 con regolamento dilazionato; al termine dell' esercizio residua ancora un credito di A per 500.

Conto economico					ifiche	
	SocA	Soc B	Aggregato	Dare	Avere	Consolidato
Valore della produzione	20000	5000	25000	1000		24000
- Costi della produzione	15000	3000	18000		1000	17000
+/- Proventi e oneri finanziari	1000	500	1500			1500
+/- Proventi e oneri straordinari	1000	500	1500			1500
Risultato d' esercizio	3000	1000	4000			4000

N.B. Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'obbligo in caso di partecipazione non totalitaria (es. 80%) di eleminare utile infragruppo (ovvero costi e ricavi infragruppo) limitatamente alla % detenuta da capogruppo e non interamente.